

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3080}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TANASSI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DE MITA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTEOTTI)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(RIPAMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario *una tantum* sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili

Presentato alla Presidenza il 6 luglio 1974

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina sono attualmente stabilite nella misura di lire 18.225 per quintale.

Nel quadro della politica di contenimento dei consumi dei carburanti, imposta dall'attuale situazione economica, e nell'intento di

realizzare le entrate fiscali necessarie al bilancio, il Governo si trova nella necessità di apportare un ulteriore inasprimento alla predetta imposizione.

A tanto si provvede con l'unito decreto-legge che con l'articolo 1 aumenta l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrim-

posta di confine sulla benzina e sui prodotti petroliferi ad essa fiscalmente assimilati da lire 18.225 a lire 23.070 al quintale.

Con il secondo comma del predetto articolo viene ripristinata l'agevolazione per la benzina acquistata all'estero dai turisti stranieri per i viaggi di diporto nello Stato, allo scopo di incentivare le attività turistiche e di favorire l'apporto di valuta estera; l'aliquota ridotta viene stabilita nella misura di lire 12.640 per quintale in modo che il prezzo di vendita della benzina per i turisti potrà essere fissato intorno a lire 220 al litro.

La minore entrata per il ripristino dell'agevolazione fiscale per la benzina acquistata dai turisti, valutabile in circa 12 miliardi, è largamente compensata dalle maggiori entrate derivanti dagli inasprimenti fiscali stabiliti con l'articolo 1 del presente decreto.

Per mantenere invariata la proporzione sempre esistita tra la imposizione normale e quella ridotta (un decimo), viene parallelamente stabilita nella misura di lire 2.307 al quintale l'imposta dovuta sui quantitativi di « jet fuel JP4 », destinati all'amministrazione della difesa, eccedenti il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta la imposta ad aliquota intera propria della benzina, cui l'anzidetto prodotto è pure fiscalmente assimilato.

Per analoghe ragioni di perequazione del carico tributario viene stabilita nella misura di lire 18.217 al quintale l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) per autotrazione.

Gli articoli 2 e 3 del provvedimento — adottato mediante decreto-legge per la ben nota necessità di evitare, con l'immediata applicazione, sottrazioni alla maggiore imposizione — contengono le consuete disposizioni per assoggettare all'aumento d'imposta anche i quan-

titativi, superiori a venti quintali, che siano stati già estratti dagli impianti petroliferi o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura, e per stabilire sanzioni pecuniarie a carico degli eventuali inadempienti all'obbligo della denuncia di tali quantitativi.

L'articolo 4 dispone il pagamento di un'imposta straordinaria *una tantum* per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose — eccezion fatta per quelli carrozzati a « cassone » o a « furgone » e per quelli adibiti al servizio pubblico da piazza ed al noleggio con conducente —, per i motocicli di cilindrata superiore ai 200 centimetri cubi e per gli autoscafi, tranne quelli adibiti al servizio pubblico autorizzato.

L'imposta stabilita in relazione alla potenza fiscale dei motori per gli autoveicoli e gli autoscafi ed alla cilindrata per i motoveicoli, è dovuta per i veicoli ed autoscafi immatricolati alla data di entrata in vigore del decreto che abbiano pagato o pagheranno per il 1974, ancorché per uno soltanto dei periodi fissi previsti dalle vigenti disposizioni, la tassa di circolazione.

La norma stabilisce anche le modalità di pagamento del tributo e le sanzioni da applicare per le violazioni agli obblighi stabiliti con le norme medesime.

Col successivo articolo 5 è stata prevista la tassazione, con criteri e modalità analoghi a quelli indicati nella precedente disposizione, degli aeromobili da turismo — esclusi quelli adibiti a scuola di pilotaggio — appartenenti a persone fisiche e a persone giuridiche private.

Gli articoli 6 e 7 riguardano, rispettivamente la destinazione dei proventi derivanti dal decreto e l'entrata in vigore del medesimo.

Del presente decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario *una tantum* sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.

Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 6 luglio 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano;

Visto il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e di imporre un prelievo tributario *una tantum* sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 18.225 a lire 23.070 per quintale.

E ripristinata l'agevolazione prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal primo gennaio 1974 con il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733.

La predetta lettera B), punto 1), è sostituita dalla seguente:

« B) Benzina:

1) acquistata all'estero con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato: aliquota per quintale lire 12.640.

I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da emanarsi non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà stabilito il quantitativo di benzina da ammettere all'agevolazione nonché le norme relative alla applicazione del beneficio ed al controllo sulla gestione dei buoni ».

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per il prodotto denominato *jet fuel JP4*, destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 1.822,50 a lire 2.307 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 13.372 a lire 18.217 per quintale.

ARTICOLO 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'articolo 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in qualità superiore a venti quintali.

All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di imposta dovuta che deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 3.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo dei minimi di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito nello stesso articolo 2.

ARTICOLO 4.

Per le autovetture, per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, esclusi quelli carrozzati a « furgone » o a « cassone », per i motocicli di cilindrata superiore a 200 cm³ e per gli autoscafi, immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali è stata o sarà pagata, ancorché per uno soltanto dei periodi fissi indipendenti stabiliti dalle norme vigenti, la tassa di circolazione per l'anno 1974, è dovuta l'imposta straordinaria *una tantum* appresso indicata:

| | | |
|---|----|---------|
| autoveicoli con potenza fiscale fino a 10 CV | L. | 6.000 |
| autoveicoli con potenza fiscale da 11 a 13 CV | » | 15.000 |
| autoveicoli con potenza fiscale da 14 a 16 CV | » | 30.000 |
| autoveicoli con potenza fiscale da 17 a 20 CV | » | 50.000 |
| autoveicoli con potenza fiscale da 21 a 40 CV | » | 200.000 |

Per gli autoveicoli con potenza fiscale superiore a 40 CV l'imposta è dovuta in misura pari all'ammontare della tassa annuale di circolazione per essi prevista dalla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e della relativa addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

| | | |
|---|----|---------|
| motocicli con cilindrata da 201 a 350 cm ³ | L. | 20.000 |
| motocicli con cilindrata da 351 a 500 cm ³ | » | 50.000 |
| motocicli con cilindrata oltre 500 cm ³ | » | 100.000 |
| autoscafi con potenza fiscale fino a 10 CV | L. | 10.000 |
| autoscafi con potenza fiscale da 11 a 20 CV | » | 20.000 |
| autoscafi con potenza fiscale da 21 a 30 CV | » | 40.000 |
| autoscafi con potenza fiscale da 31 a 45 CV | » | 100.000 |
| autoscafi con potenza fiscale oltre 45 CV | » | 200.00 |

L'imposta non è dovuta per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone in servizio da piazza o al noleggio con conducente e per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato.

L'imposta deve essere corrisposta: a) per i veicoli e gli autoscafi per i quali è stata già pagata la tassa di circolazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con versamento sul conto corrente postale /77000 intestato all'Automobile club d'Italia; b) per gli altri, congiuntamente alla tassa di circolazione, mediante pagamento agli uffici esattori dell'Automobile club d'Italia o con versamento sul conto corrente postale predetto.

Per i pagamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali, nella causale di versamento e nella ricevuta devono sempre essere indicati la targa del veicolo o gli estremi di identificazione dell'autoscafo cui il versamento stesso si riferisce e deve essere specificato l'importo dell'imposta *una tantum*, qualora questa venga corrisposta congiuntamente alla tassa di circolazione.

La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente alla carta di circolazione ed esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Per l'omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al presente articolo si applica una soprattassa pari a tre volte l'imposta o la differenza d'imposta dovuta, fermo restando l'obbligo di corrispondere il tributo evaso.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nel caso che non siano indicati nella causale di versamento e nella ricevuta la targa dell'autoveicolo o gli estremi di identificazione dell'autoscafo si applica una soprattassa pari alla metà dell'imposta dovuta.

La mancata esibizione agli organi di vigilanza della ricevuta di pagamento comporta l'applicazione della soprattassa di lire cinquemila.

Qualora il pagamento della penalità e del tributo evaso, ove dovuto, sia effettuato entro quindici giorni dall'accertamento della violazione, l'ammontare delle soprattasse è ridotto alla metà.

ARTICOLO 5.

Per gli aeromobili da turismo, di cui alla lettera c) dell'articolo 747 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, esclusi quelli adibiti soltanto a scuola di pilotaggio, appartenenti a persone fisiche ed a persone giuridiche private ed immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto, è dovuta l'imposta straordinaria *una tantum* appresso indicata:

| | | |
|--|----|-----------|
| aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo fino a 180 HP | L. | 400.000 |
| aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 180 HP e fino a 280 HP | » | 800.000 |
| aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 280 HP ed aeromobili con propulsione a turboelica | » | 2.000.000 |
| aeromobili con propulsione a getto | » | 5.000.000 |

L'imposta, per gli aeromobili con il certificato di navigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere corrisposta entro trenta giorni dalla data stessa, con versamento sul conto corrente postale /46000, intestato all'ufficio del registro - concessioni governative - di Roma. Per gli aeromobili per i quali viene richiesto il rinnovo del certificato di navigabilità nell'anno 1974 l'imposta deve essere pagata con le modalità predette, anteriormente a tale richiesta.

Nella causale e nella ricevuta di versamento devono essere indicate la marca di immatricolazione dell'aeromobile cui il versamento stesso si riferisce nonché la potenza massima di decollo. La ricevuta anzidetta deve essere conservata unitamente ai documenti di bordo ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Per le violazioni agli obblighi di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previsti dagli ultimi quattro commi del precedente articolo 4.

Sono competenti all'accertamento delle violazioni gli ufficiali di polizia tributaria.

ARTICOLO 6.

Le entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate all'erario dello Stato.

I proventi derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1974.

LEONE

RUMOR — TANASSI — GIOLITTI — COLOMBO
EMILIO — ANDREOTTI — DE MITA — MAT-
TEOTTI — RIPAMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI